

Penale Sent. Sez. 5 Num. 43958 Anno 2017

Presidente: VESSICHELLI MARIA

Relatore: DE GREGORIO EDUARDO

Data Udiienza: 12/05/2017

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:

VERDICCHIO NAZZARENO nato il 05/02/1985 a BENEVENTO

BARTOLINI MASSIMILIANO nato il 14/03/1978 a FIGLINE VALDARNO

avverso la sentenza del 12/01/2016 della CORTE APPELLO di FIRENZE

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore


che ha concluso per

Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilita' nei confronti di Verdicchio e annullamento con rinvio al Tribunale di Firenze nei confronti di Bartolini

Udito il difensore

L'avv. Vito Sola, in difesa di Verdicchio Massimo, si richiama ai motivi e chiede l'accoglimento del ricorso.

L'avv. Giancarlo Ferri, in difesa di Bartolini Massimiliano, si riporta al contenuto degli atti difensivi di cui ne chiede l'accoglimento.



RITENUTO IN FATTO

Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Firenze ha confermato la decisione di primo grado, resa in rito abbreviato, nei confronti degli imputati Verdicchio e Bartolini, che li aveva condannati alla pena giustizia per il reato di cui agli artt 110, 624 bis, 625 n 2 cp per il furto di oggetti sottratti all'interno di un appartamento sito nel medesimo edificio ove abitava Verdicchio; fatto di Febbraio 2014.

Avverso la decisione ha proposto ricorso la difesa di Bartolini, con due atti distinti ma di identico contenuto, di cui uno sottoscritto anche dall'imputato, articolando più motivi.

1.Col primo ha lamentato la violazione di legge riguardo alle norme relative all'istituto della messa alla prova e dell'art 550 cpp, nonché la motivazione illogica. La Corte aveva ritenuto l'operatività della citazione diretta a giudizio per il delitto in esame ma lo avrebbe escluso dall'ambito di applicabilità dell'art 168 bis cp, a causa del mancato coordinamento tra le due norme. Per altro verso la sentenza ha affermato che l'ordinanza di rigetto della richiesta di messa alla prova era inappellabile ma il ricorso ha citato più sentenze di questa Corte di segno contrario.

1.1 Col secondo motivo ci si è doluti dell'errata applicazione di legge e del difetto di motivazione in relazione alla ritenuta utilizzabilità delle dichiarazioni spontanee rese dall'imputato alla PG e delle informazioni testimoniali rese dal padre dell'imputato. Le prime sarebbero state valutate utilizzabili a causa della scelta del rito abbreviato, dimenticando che si tratterebbe di inutilizzabilità patologica, rilevabile anche nella forma semplificata del processo; del resto tali dichiarazioni non erano state rese nell'immediatezza del fatto ma dopo 14 giorni dallo stesso. Le seconde non sarebbero state precedute dal chiaro avvertimento all'informatore della facoltà di astenersi e ciononostante Corte le aveva giudicate utilizzabili.

1.2 Tramite il terzo motivo è stato dedotto il vizio di motivazione illogica e l'errata applicazione di legge in relazione agli artt. 530, 533 cpp, nella parte in cui impone il superamento del ragionevole dubbio. La motivazione avrebbe dato atto che il ricorrente era stato riconosciuto dai Carabinieri in base a due dati inoppugnabili, quali l'abbigliamento ed il tic vistoso di toccarsi frequentemente il collo. La considerazione, secondo il ricorso, appariva contraria a comuni massime d'esperienza, secondo le quali sia gli indumenti, sia i capi di abbigliamento sono facilmente confondibili.

1.3 Nel quarto motivo è stata avanzata la censura di motivazione illogica ed errata applicazione di legge in relazione all'art. 625 n 2 cp, poiché la Corte aveva ritenuto l'aggravante della violenza sulle cose per la manomissione della serratura, trascurando che la persona offesa aveva precisato che aveva cambiato la serratura a causa di un altro e diverso furto che aveva subito.

1.4 La negatoria delle generiche ha costituito oggetto del quinto motivo di ricorso.

1.5 Col sesto motivo di ricorso è stato lamentato il mancato riconoscimento del vincolo della continuazione tra i fatti oggetto del presente processo e quelli già giudicati con la precedente



sentenza del Tribunale di Perugia di Marzo 2012 per furto, che era stata negata, nonostante la vicinanza temporale e l'analoga indole dei reati.

2. Ha proposto ricorso la difesa di Verdicchio, che si è doluta della illogicità di motivazione, poichè la Corte aveva ritenuto che i due imputati avessero suonato al citofono di un'inquilina per entrare nell'edificio, senza valutare che avrebbero ottenuto l'unico effetto di mettere in allarme una possibile teste. Sotto diverso aspetto la Sig.ra Renzi aveva solo riferito agli inquirenti di aver visto Bartolini con un copri divano sopra al televisore e Verdicchio che lo seguiva, prendendo i due strade diverse. La motivazione, pertanto, sarebbe illogica per aver dato estrema rilevanza probatoria alle informazioni date da Renzi ai fini dell'accertamento della responsabilità del ricorrente.

All'odierna udienza il PG, dr. Fimiani, ha concluso per l'annullamento con rinvio per il ricorso Bartolini e per l'inammissibilità del ricorso Verdicchio. Gli avvocati Ferri, per Bartolini, e Sola per Verdicchio hanno insistito per l'accoglimento dei rispettivi ricorsi.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso Bertolini è fondato quanto al primo motivo.

1. Deve premettersi che la Corte fiorentina ha negato all'imputato l'applicabilità dell'istituto della messa alla prova per il delitto ex art 624 bis cp, sotto la forma del furto in appartamento attribuitogli, opinando che il reato fosse estraneo all'ambito di sua applicazione, a causa del mancato coordinamento tra la predetta fattispecie incriminatrice, la norma processuale ex art 550/2 cpp e la nuova disposizione di cui all'art 168 bis cp.

2. In proposito questa Corte osserva che il primo comma di tale ultima norma ha individuato il campo dei reati ai quali è applicabile la sospensione del processo con messa alla prova, tramite il duplice criterio del massimo della pena edittale di quattro anni, nonchè dei delitti indicati nel comma 2 dell'art 550 cpp sulla citazione diretta a giudizio.

2.1 Per quanto di rilievo nel presente caso, l'imputazione di furto ^{ex art 624 c.p.} aggravato mediante violenza sulle cose - di cui gli imputati ^{non} ~~pure~~ devono rispondere - rientra pacificamente nelle ipotesi per cui è ammessa la citazione diretta e per essa, dunque, sarebbe adottabile la procedura in questione.

2.2 Diversa è l'ipotesi del furto in abitazione ex art 624 bis cp, che è stata inserita nel codice penale nel 2001 ed ha natura di fattispecie autonoma di reato e non figura aggravata del delitto ex art 624 cp - Cass 4 sent 43452 del 2009, Rv 245470 - punita con la pena edittale massima di sei anni di reclusione, ragione per la quale sarebbe senz'altro esclusa dai delitti per cui è possibile la messa alla prova quanto al limite massimo di pena.

3. I Giudici territoriali ne hanno, altresì, non ammesso l'inserimento nei reati per cui è consentita la messa alla prova dell'imputato, ritenendo - a quanto è dato comprendere dalla motivazione, invero piuttosto oscura sullo specifico punto - la citazione diretta a giudizio legittima sotto il profilo processuale ma non valida *per l'ampliamento della gamma dei reati* per i quali è adottabile la procedura in parola.



3.2 L'enunciazione di cui sopra è conforme in parte alla giurisprudenza di questa Corte di legittimità che, con solido orientamento, ha considerato la citazione diretta a giudizio l'epilogo processuale fisiologico dei procedimenti per art 624 bis cp → Cass 5 Ord. 40489 del 2002 (cc 5.11.02), Rv 225705; Cass. Sez 5 sent. 4895 dep 10.2.2011 (ud 28.10.2010) - ma è errata nella successiva conclusione.

3.3 Invero, per un primo aspetto deve convenirsi con il ricorrente che l'argomento della citazione diretta a giudizio per i reati ex art 624 bis cp sarebbe in tal modo usato in modo contraddittorio e sempre contro l'imputato; infatti, da un lato al giudicabile sarebbe negata la fase dell'udienza preliminare, con le sue evidenti caratteristiche di garanzia, e dall'altro gli si impedirebbe l'ingresso all'istituto in parola che, invece, secondo la chiara dizione dell'art 168 bis/1 cp, è collegato proprio alla citazione diretta a giudizio.

4. Sotto diverso profilo la rilevata assenza di coordinamento, quanto all'art 624 bis cp, tra la norma sostanziale ex art 168 bis cp e la preesistente disposizione processuale di cui all'art 550/2 cpp, deve essere colmata attraverso un'interpretazione che tenga conto delle diverse epoche in cui le regole in gioco sono state emanate e del criterio sistematico, nonché del principio del favor rei, cui è evidentemente ispirato l'istituto.

4.1 Deve osservarsi che il legislatore del 2014, nel definire la tipologia dei reati risolvibili con la procedura in esame tramite il criterio della citazione diretta a giudizio, ha evidentemente tenuto conto dell'elaborazione giurisprudenziale, che ritiene questo il modo corretto di esercizio dell'azione penale da parte del PM per le fattispecie di reato previste dall'art 624 bis cp ed ha, quindi, inteso includerle tra quelli per cui si applica la messa alla prova. D'altra parte il principio cardine del sistema processuale del favor rei deve ispirare un'interpretazione estensiva delle regole di applicazione dell'istituto, teso, in definitiva, al reinserimento sociale del giudicabile, tramite lo svolgimento di attività di rilievo sociale e la prestazione di lavori di pubblica utilità. In proposito questa Corte ha affermato che il Giudice, nel valutare l'istanza di messa alla prova, deve formulare, al fine di ammetterla, un giudizio prognostico positivo circa l'efficacia riabilitativa e dissuasiva del programma di trattamento proposto; Cass Sez 4 sent. 9581, - 26.11.2015, dep 8.3. 2016, Rv 266299.

4.2 Anche il criterio di interpretazione storico-sistematico conduce a considerare l'ipotesi ex art 624 bis cp inserita tra quelle per le quali è utilizzabile dall'imputato l'istituto in questione, se solo si pone attenzione al fatto che la suddetta norma incriminante ha assorbito le precedenti fattispecie di furto in abitazione e di furto commesso strappando la cosa di mano o di dosso alla persona, previste dagli artt 624, 625 cp numeri 1) e 4) cp, e tali ultime figure delittuose erano tra quelle per le quali era contemplata la citazione diretta a giudizio ex art 550/2 lett f) cpp, dovendo, così, presumersi che la volontà del Legislatore del 2001 fosse stata quella di immaginare per la nuova figura di delitto, assorbente delle due precedenti, la stessa regola di esercizio dell'azione penale da parte del PM.

4.3 Né deve trascurarsi che, a norma dell'art 168 ter cp, l'esito positivo della prova estingue il reato, derivandone, in coerenza con la finalità deflattiva del numero dei processi pendenti,

 3

perseguita da tempo e con plurimi interventi dal Legislatore, un oggettivo effetto riduttivo degli stessi.

5. Le considerazioni suestese, in conclusione, consigliano un'interpretazione diversa da quella adottata dai Giudici toscani ed ampliativa – nel rispetto dei canoni generali di interpretazione della legge - delle ipotesi per cui è praticabile la messa alla prova e la fattispecie ex art 624 bis cp deve considerarsi compresa nel catalogo di quelle per le quali è ammessa la procedura di sospensione del processo per messa alla prova, in ragione del combinato disposto degli artt 168 bis/1 cp e 550/2 cpp. Pertanto la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Firenze per un nuovo esame, che tenga conto dei principi innanzi enunciati.

Gli altri motivi del ricorso restano assorbiti.

2. Il ricorso Verdicchio, sotto l'apparente veste del vizio di motivazione illogica, ha presentato critiche al merito del ragionamento probatorio condotto dai Giudici fiorentini, proponendo una interpretazione delle prove alternativa a quella adottata in sentenza, che, per di più, non ha tenuto conto della spiegazione già resa in risposta all'identica doglianza formulata in secondo grado. La censura del ricorrente sintetizzata sub 2. è solo astrattamente logica ma non si è confrontata con l'ineccepibile motivazione, che ha dato ovvio rilievo ai dati probatori obbiettivi, costituiti dalla testimonianza di Renzi - che in sostanza aveva visto gli imputati entrare nel palazzo ove il furto fu consumato e riuscirne poco dopo con la refurtiva - giudicata precisa, disinteressata ed attendibile, oltre che riscontrata - tra l'altro - dall'esito positivo della perquisizione effettuata dai Carabinieri in casa del coimputato Bartolini, ove furono reperiti i beni sottratti alla parte lesa.

Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso Verdicchio risulta ripetitivo e generico, non essendosi confrontato con la argomentazione esplicate dai Giudici d'Appello, deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali oltre al versamento di euro duemila in favore della cassa delle ammende.

PQM

Annulla la sentenza impugnata nei confronti di Bartolini con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte d'Appello di Firenze. Dichiara inammissibile il ricorso di Verdicchio e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali oltre al versamento di euro duemila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 12.5.2017
